



La Corte d'Appello di Cagliari

I Sezione Civile

Rg 509/15

Composta dai seguenti magistrati:

- 1) Tiziana Marogna presidente relatore
- 2) Donatella Aru consigliere
- 3) Emanuela Cugusi consigliere

ha pronunciato la seguente

ordinanza

Nel procedimento 509/2015 promosso da

nato in

Mali, , elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Valentina Tosini, che lo rappresenta e difende, per procura a margine dell'atto d'appello.

appellante

nei confronti del

**Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro in carica, **Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma.**

appellato

e con l'intervento per legge del Procuratore Generale in persona del sostituto Procuratore

\*\*\*

Sull'istanza, formulata dall'appellante, di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ex art. 702 bis cpc emessa dal Tribunale di Cagliari nel

*Handwritten signature*

procedimento n. 9365/2014 in data 1 agosto 2015, con la quale è stata rigettata sia l'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del capo IV del D. Lgs. N. 251/2007, e in subordine il permesso umanitario,

la Corte osserva:

I motivi d'impugnazione, con riguardo alla vicenda allegata, non appaiono allo stato, caratterizzato da un esame solo sommario proprio di questa sede, palesemente e immediatamente infondati, in considerazione dell'attuale situazione del paese (Mali) nelle regioni del Sud, da cui l'appellante ha dichiarato di provenire, che alla luce dei recenti avvenimenti, necessita di approfondimento in relazione al rischio di impossibilità di tutela da parte dello Stato dedotto.

Ricorre pertanto nella fattispecie il requisito del *fumus boni iuris*.

La sommaria delibazione in ordine alla fondatezza dell'appello, consente inoltre di ravvisare, nel caso in esame, la sussistenza dell'ulteriore presupposto del *periculum in mora*. Ed infatti, nel caso eventuale di accoglimento del reclamo, l'esito del procedimento sarebbe vanificato, in mancanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, dal rientro dell'istante in patria.

Sussistono, quindi, i presupposti richiesti dall'art. 283 c.p.c. per disporre la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato.

P.Q.M.

La Corte d'appello

1) Sospende l'esecutività dell'ordinanza emessa il 1 agosto 2015 dal Tribunale di Cagliari, nel procedimento n. 9365/2014;

2) Rinvia per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15 aprile 2016.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'appello di Cagliari il 15 gennaio 2016.

Il Presidente estensore

*Enrico Marone*

IL PRESIDENTE ESTENSORE  
*Enrico Marone*

Depositato in Cancelleria  
oggi 04 FEB. 2016

IL CANCELLIERE



IL FUNZIONARIO CANCELLIERE

*Enrico Marone*